



Prot. n. (vedere segnatura di protocollo)

Decreto rettorale

Emanazione del Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, ai sensi dell'articolo 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

LA RETTRICE

Visto lo Statuto di Ateneo, nel testo vigente, ed in particolare l'articolo 8, concernente la disciplina relativa ai Regolamenti di Ateneo;

visto il Codice etico di Ateneo, nel testo vigente;

vista la Legge 07 agosto 1990, n. 241 recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*, nel testo vigente;

vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, concernente *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”*, nel testo vigente, ed in particolare l'articolo 22;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, nel testo vigente;

richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dell'Università n. 7, del 19 ottobre 2023, concernente la nomina della Rettrice dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste per il quadriennio accademico 2023/2024 – 2026/2027;

atteso che, ai sensi del sopracitato articolo 22 della Legge n. 240/2010, così come modificato dal Decreto-legge n. 36/2022, le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, possono stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato, denominati *“contratti di ricerca”*, finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni;

richiamata l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, in data 07 febbraio 2025, della sequenza contrattuale del C.C.N.L. Istruzione e Ricerca, relativa al contratto di Ricerca, sottoscritta tra le Organizzazioni sindacali e l'Aran il 9 ottobre 2024;

visto il Decreto Ministeriale n. 639, del 02 maggio 2024, recante la determinazione dei Gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei Settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai Gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell'articolo 15 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;



richiamata la Circolare Inps n. 125, dell'11 settembre 2025, recante *“Obblighi contributivi conseguenti alla stipula dei contratti di ricerca e dei contratti denominati “incarichi post-doc” di cui, rispettivamente, agli articoli 22 e 22-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240”*;

richiamata la deliberazione del Consiglio dell'Università n. 1, del 22 gennaio 2026, concernente l'approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste (P.I.A.O.) per il triennio 2026-2028;

atteso che, alla luce di quanto sopra esposto, l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste può stipulare ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, denominati “contratti di ricerca”, di cui all'articolo 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni;

atteso, altresì, che la durata complessiva dei rapporti instaurati con il medesimo soggetto e relativi alla titolarità di contratti di ricerca, di incarichi post-doc, di incarichi di ricerca e di contratti di cui all'articolo 24, Legge n. 240/2010, anche se conferiti o stipulati da parte di istituzioni diverse, non può in ogni caso superare gli undici anni complessivi, anche se non continuativi e che ai fini del calcolo di tale durata non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o motivi di salute, secondo la normativa vigente;

considerata la necessità di introdurre un testo regolamentare aggiornato alla normativa vigente, che risponda alla finalità di disciplinare il contratto di ricerca;

richiamata la deliberazione del Senato accademico n. 29, del 13 maggio 2026, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito alla proposta di Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, ai sensi dell'articolo 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

richiamata la deliberazione del Consiglio dell'Università n. 34, del 22 maggio 2026, concernente l'approvazione del Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, ai sensi dell'articolo 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, tradotto nel documento allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

atteso che il suddetto Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai titolari di contratti di ricerca, di cui all'articolo 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente;

atteso, altresì, che il Regolamento in argomento garantisce il rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza;

considerato che, alla luce di quanto sopra esposto, risulta essere concluso il procedimento per l'approvazione del Regolamento in argomento;

ritenuto, quindi, necessario procedere ad emanare il Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, ai sensi dell'articolo 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;



preso atto che il Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, ai sensi dell'articolo 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, come previsto dall'articolo 18 del Regolamento stesso, entra in vigore al momento della sua emanazione ed è pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo;

preso atto che il presente decreto non è soggetto a visto di regolarità contabile;

DECRETA

1. Di emanare il Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, ai sensi dell'articolo 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che il Regolamento, di cui al precedente punto 1, entra in vigore al momento della sua emanazione.
3. Di pubblicare il testo integrale del Regolamento, di cui al precedente punto 1, sul sito web di Ateneo e di trasmetterlo ai competenti Uffici della Direzione generale.
4. Di dare atto che il presente decreto non è soggetto a visto di regolarità contabile.
5. Di pubblicare il presente decreto all'Albo online di Ateneo per la durata di 15 giorni.

Aosta, li (vedere segnatura di protocollo)

LA RETTRICE
Manuela Ceretta
sottoscritto digitalmente

Allegato:

- Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, ai sensi dell'articolo 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.